



**Città
metropolitana
di Milano**

Area Ambiente e Tutela del Territorio
Settore Rifiuti bonifiche

Autorizzazione Dirigenziale

Raccolta Generale n° 3879 del 18/06/2020

Fasc. n 9.11/2019/475

Oggetto: Impresa BOVE LUIGI AUTOMOBILI SRL con sede legale ed insediamento in Milano - Via Quintosole n. 16.
Rinnovo con varianti non sostanziali dell'autorizzazione unica per impianto di autodemolizione, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06

IL DIRETTORE DEL SETTORE RIFIUTI E BONIFICHE

Visti:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali a norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265";
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", ed in particolare l'articolo 23;
- il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136";
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- la legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni";
- la legge regionale 12 ottobre 2015 n. 32 "Disposizioni per la valorizzazione del ruolo istituzionale della Città metropolitana di Milano e modifiche alla legge regionale 8 luglio 2015 n. 19 (Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56 "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni")";
- il Regolamento sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi della Città metropolitana di Milano approvato con Deliberazione del Consiglio metropolitano del 18.01.2017, n. Rep. 6/2017, atti n. 281875\1.10\2016\9;
- gli articoli 38 e 39 del Testo Unificato del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi (Approvato con Decreto del Sindaco Metropolitano Rep. Gen. n. 188/2019 del 28.11.2019);
- gli articoli 49 e 51 dello Statuto della Città Metropolitana in materia di attribuzioni di competenza dei dirigenti;
- il "Codice di Comportamento della Città metropolitana di Milano" approvato dal Sindaco Metropolitano in data 26.10.2016, con Decreto del Sindaco n. 261/2016, atti n. 0245611/4.1/2016/7;
- il decreto del Sindaco metropolitano R.G. 174/2018 del 18.07.2018 avente ad oggetto "Conferimento di incarichi dirigenziali";
- il vigente Regolamento sul sistema dei controlli interni della Città metropolitana di Milano;
- il decreto sindacale Rep. Gen. n. 10/2020 del 21.01.2020 avente ad oggetto "Approvazione del "Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza" per la Città metropolitana di Milano 2020-2022 (PTPCT 2020-2022)" con cui è stato approvato, in adempimento alle previsioni di cui all'art. 1 c. 8 della L.190/2012, il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza con riferimento al triennio 2020-2022;
- il D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 in materia di protezione dei dati personali, così come modificato dal D.Lgs 10 agosto 2018 n. 101 di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- il decreto del Sindaco metropolitano R.G. 161/2018 del 5.07.2018, avente ad oggetto "Modifica alla macrostruttura della Città metropolitana" e ss.mm.ii;

Richiamate le delibere del Consiglio metropolitano:

- Rep. n. 1/2020 del 7.04.2020 avente ad oggetto "Adozione e contestuale approvazione del Documento Unico di Programmazione (Dup) per il triennio 2020-2022 ai sensi dell'art. 170 D.lgs. 267/2000";
- Rep. n. 2/2020 del 7.04.2020 avente ad oggetto "Adozione e contestuale approvazione del Bilancio di previsione

2020-2022 e relativi allegati”;

Richiamato il decreto del Sindaco metropolitano R.G. n. 60/2020 del 4.05.2020 avente ad oggetto “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2020-2022” che prevede l’obiettivo 17772, riferito al programma PG0903, alla Missione 9 e al CDR ST051;

Richiamata la Legge n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e dato atto che i relativi adempimenti, così come recepiti nel Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza per la Città metropolitana di Milano 2020-2022 (PTPCT 2020-2022), risultano essere stati assolti;

Considerato che il presente provvedimento:

- con riferimento all’Area funzionale di appartenenza, è classificato, dall’art. 5 del PTPCT 2020-2022 approvato con Decreto del Sindaco metropolitano Rep. Gen. n. 10/2020 del 21.01.2020, a rischio alto;
- non ha riflessi finanziari, pertanto non è soggetto a parere di regolarità contabile;
- non rientra tra quelli previsti e sottoposti agli adempimenti prescritti dalle Direttive nn. 1 e 2/ANTICORR/2013 del Segretario Generale;

Preso atto delle dichiarazioni rese dal soggetto istante ai sensi del DPR 445/00 e delle conseguenze derivanti dall’indebito utilizzo della disciplina in tema di autocertificazioni di cui all’art. 76 del citato T.U.;

Visti:

- il decreto legislativo n.152 del 3 aprile 2006, Parte IV, “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti contaminati”;
- la legge regionale n. 26/2003 “Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche”;

Richiamati:

- il provvedimento della Provincia di Milano R.G. n. 255/2011 del 17/01/2011, avente ad oggetto “Ditta Autodeposito Bove di Bove Annalisa con sede legale ed impianto in Comune di Milano via Quintosole n.16. Rinnovo dell’autorizzazione all’esercizio delle operazioni di messa in sicurezza, demolizione, recupero e rottamazione di veicoli fuori uso di cui alla Disposizione Dirigenziale n. 45/2005 Racc. Gen.1038/2005 del 03.02.05”;
- il provvedimento della Provincia di Milano R.G. n. 2286/2014 del 28/02/2014, avente ad oggetto “Bove Luigi Automobili srl con sede legale e insediamento nel Comune di Milano, Via Quintosole, 16. Voltura dell’autorizzazione all’esercizio delle operazioni di messa in sicurezza, demolizione, recupero e rottamazione di veicoli fuori uso di cui alla D.D. 1038 del 03/02/2005 rinnovata con Disposizione Dirigenziale n. R.G. 255 del 17/01/2011”;
- il provvedimento della Città Metropolitana di Milano R.G. n. 8302/2017 del 17/10/2017 avente per oggetto “BOVE LUIGI AUTOMOBILI SRL. Variante non sostanziale all’impianto di autodemolizione sito in via Quintosole 16 Milano. Art. 208 del D.Lgs. 152/06”;

Dato atto che:

- Impresa BOVE LUIGI AUTOMOBILI SRL con sede legale ed insediamento in Milano - Via Quintosole n. 16, in data 12/08/2019 prot. n. 189765 ha presentato istanza di rinnovo con varianti non sostanziali;
- con nota del 15/11/2019, prot. 266425 è stato avviato il procedimento e contestualmente è stato sospeso per richiesta di documentazione integrativa/pareri agli Enti fino alla data del 30/04/2020, prot. 81886;
- nel corso del procedimento sono state acquisite le seguenti integrazioni pervenute in data 9/10/2019, prot. 232269, 14/12/2019, prot. 296315, prot. 296316, 16/12/2019, prot. 297628, 16/01/2020, prot. 10437, 10/06/2020, prot. 102589;
- sono stati acquisiti i seguenti pareri:
- Comune di Milano: con nota del 6/02/2020 (prot. CMM n. 33383 del 11/02/2020) ritiene l’istanza di cui in oggetto ammissibile con una serie di prescrizioni contenute nell’allegato tecnico, solo in caso di parere favorevole dell’Ente gestore Parco Agricolo Sud Milano;
- Settore Parco Agricolo Sud Milano con nota del 11/03/2020, prot. 59518, comunica che visionata la Tavola B “Planimetria generale - Stato di progetto”, prende atto dei contenuti dell’elaborato predisposto che individuano l’“Area oggetto di rinaturalizzazione” in conformità con contenuti della deliberazione del Consiglio Direttivo del Parco e della successiva Autorizzazione Paesaggistica R.G. n. 6174/2016 del 29/06/2016;
- ATO Città metropolitana di Milano con nota del 30/0/2020, prot. 4637, esprime parere favorevole con le prescrizioni evidenziate nell’allegato tecnico;

Considerato che ad A.R.P.A. - Dipartimento di Milano e Monza Brianza - non è stato richiesto parere, come previsto nella nota interna della direzione dell’Area Ambiente della Città Metropolitana di Milano del 20.04.2017 (prot. c.m. n° 100336), emanata in seguito a specifiche indicazioni di ARPA (cfr ad es. le note del 28.06.2017, prot. c.m. n° 156587 e del 28.06.2017, prot. c.m. n° 156596) in cui si comunica che non verranno più rilasciati pareri in merito ai procedimenti istruiti ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/06, in quanto la normativa vigente non individua Arpa quale soggetto tenuto ad esprimersi sugli stessi;

Preso atto che A.T.S. Milano non ha inviato il proprio parere, né ha evidenziato motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza e considerato che trattasi di rinnovo con variante non sostanziale di attività già in esercizio, si ritiene che sussistano i presupposti per il rilascio del presente provvedimento;

Dato atto che l'Impresa ha provveduto al versamento degli oneri istruttori dovuti pari a 2.790,00 euro (ricevuta del versamento datata 2/08/2019);

Determinato, ai sensi della d.g.r. n. 19461/2004, in € 14.130,26= l'ammontare totale della garanzia finanziaria che l'Impresa deve prestare in favore della Città Metropolitana di Milano - con sede in Milano, Via Vivaio n. 1 - C.F./ P.Iva n. 08911820960 secondo il modello previsto dal suddetto decreto;

Richiamati i seguenti **allegati**, facenti parte integrale e sostanziale del presente provvedimento e riportanti, oltre ai contenuti tecnici, anche i riferimenti alla normativa settoriale, la rappresentazione delle aree e delle attività autorizzate nonché le prescrizioni generali e specifiche relative ai seguenti comparti ambientali:

- **Gestione Rifiuti:** Risultanze dell'istruttoria "Autorizzazione Unica ex art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i." del 18/06/2020 (prot. c.m. n. 108993) e l'unito Estratto dal provvedimento R.G. 1886/2016 del 29.02.2016 prot. 44965 fasc. 9.2/2016/1, a costituirne parte integrante;
- **Scarichi idrici:** Risultanze dell'istruttoria "Parere di competenza scarichi in corpo idrico superficiale" del 19/12/2019 (prot. c.m. n. 301722);
Scarichi idrici: Risultanze dell'istruttoria "Parere di competenza scarichi in pubblica fognatura" del 30/04/2020, prot. 4637 (prot. c.m. n. 81886);
Elaborato grafico Tavola B, rev. 2 del 15/01/2020 "Planimetria generale - schema rete fognaria - stato di progetto";

Tutto ciò premesso,

AUTORIZZA

ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/06 e s.m.i. il rinnovo con variante non sostanziale dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di cui al provvedimento di R.G. n. 255/2011 del 17/01/2011, come già modificato successivamente con gli atti R.G. n. 2286/2014 del 28/02/2014, R.G. n. 8302/2017 del 17/10/2017 rilasciato all'Impresa BOVE LUIGI AUTOMOBILI SRL con sede legale ed insediamento in Milano - Via Quintosole n. 16, alle condizioni e prescrizioni di cui agli Allegati Tecnici ed alla Tavola B, rev. 2 del 15/01/2020 "Planimetria generale - schema rete fognaria - stato di progetto", facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

FATTO PRESENTE CHE

- l'autorizzazione, come previsto dall'art. 208, comma 12, del d.lgs. n. 152 del 2006 ha durata pari a dieci anni e pertanto avrà scadenza il 20/02/2030;
- il rinnovo del contratto di affitto/locazione finanziaria dell'area dovrà essere trasmesso 30 giorni prima della sua scadenza; in caso contrario il presente provvedimento decade automaticamente allo scadere del contratto stesso;
- l'istanza di rinnovo dovrà essere presentata almeno centottanta giorni prima della scadenza dell'autorizzazione;
- ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., le varianti sostanziali in corso d'opera o di esercizio che comportino modifiche a seguito delle quali l'impianto non è più conforme alla presente autorizzazione, come definite dal decreto regionale n. 6907 del 25.07.2011, devono essere preventivamente autorizzate secondo le modalità previste dal medesimo articolo 208;
- in fase di realizzazione e di esercizio, le varianti non sostanziali che si intendono apportare all'impianto o alla gestione dello stesso, come definite dal decreto regionale n. 6907 del 25.07.2011, sono esaminate dalla Città Metropolitana di Milano che rilascia, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, preventiva autorizzazione alla modifica/integrazione dell'autorizzazione o preventivo nulla-osta alla loro realizzazione;
- l'impresa è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate successivamente all'emissione del presente atto;
- le prescrizioni dell'autorizzazione possono essere modificate, prima del termine di scadenza e dopo almeno cinque anni dal rilascio, nel caso di condizioni di criticità ambientale, tenendo conto dell'evoluzione delle migliori tecnologie disponibili, come prescritto dall'art. 208, comma 12, del d.lgs. 152 del 2006;
- qualora l'attività dell'Impresa/impianto rientri tra quelle elencate nella Tabella A1 al d.P.R. 11 luglio 2011, n. 157 "Regolamento di esecuzione del Regolamento (CE) n. 166/2006 relativo all'istituzione di un Registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE", il gestore dovrà presentare al registro nazionale delle emissioni e dei trasferimenti di inquinanti (PRTR), secondo le modalità, procedure e tempistiche stabilite da detto decreto del Presidente della Repubblica, dichiarazione annuale con la quale verranno comunicate le informazioni richieste dall'art. 5 del Regolamento (CE) n. 166/2006;
- l'Impresa BOVE LUIGI AUTOMOBILI SRL dovrà trasmettere agli Enti territorialmente competenti entro 90 giorni dal ricevimento della presente, garanzia finanziaria, determinata in € 14.130,26=, conforme a quanto stabilito dal presente provvedimento e dalla d.g.r. 19461 del 19/11/2004, con validità temporale di dieci anni più uno rispetto all'autorizzazione, od un deposito cauzionale con le medesime caratteristiche;
- il presente provvedimento produce gli effetti di quanto stabilito dall'art. 208, comma 6, del d.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., dandosi atto che integra in un unico provvedimento e sostituisce quindi le seguenti singole autorizzazioni ambientali settoriali:
- autorizzazione alla gestione rifiuti, ex art. 208 del d.lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
- autorizzazione agli scarichi, ex art. 124 del d.lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
- l'adozione del presente provvedimento costituisce, ai sensi del comma 6, dell'art. 208, della Parte Quarta del d.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., variante allo strumento urbanistico vigente e comporta la dichiarazione di pubblica utilità,

- urgenza ed indifferibilità dei lavori;
- la sopracitata variante allo strumento urbanistico è da considerarsi temporanea cioè da intendersi per il solo periodo di esistenza dell'impianto autorizzato;
- copia del presente atto deve essere tenuto presso l'impianto ed esibito agli organi di controllo.

INFORMA CHE:

- il presente provvedimento viene reso disponibile, senza scadenza temporale, sulla piattaforma on line Inlinea e che il suo caricamento sulla stessa verrà reso noto tramite avviso, inviato mediante Posta Elettronica Certificata (PEC), al Comune e, per opportuna informativa, ai seguenti soggetti:
 - Comune di Milano;
 - A.R.P.A. - Dipartimenti di Milano e Monza Brianza ;
 - A.T.S. Milano Città Metropolitana;
 - Ufficio d'Ambito della Città metropolitana di Milano;
- il presente provvedimento, inserito nell'apposito registro di raccolta generale dei provvedimenti della Città Metropolitana di Milano, è inviato per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line nei termini di legge;
- il presente provvedimento non rientra tra le fattispecie soggette a pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D.Lgs del 14/3/13 n. 33, così come modificato dal D.Lgs 97/2016; inoltre la nuova sezione "Trasparenza e integrità" contenuta nel "Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza" per la Città Metropolitana di Milano 2020-2022 (PTPCT 2020-2022)" approvato con decreto sindacale Rep. Gen. n.10/2020 del 21.01.2020, al paragrafo 5 non prevede , quale obbligo di pubblicazione ulteriore rispetto a quelli previsti dal D.L.gs 33/2013, la pubblicazione dei provvedimenti finali dei procedimenti di "autorizzazione e concessione";
- Titolare del trattamento dei dati personali è la Città metropolitana di Milano nella persona del Direttore del Settore Rifiuti e Bonifiche che si avvale del Responsabile della protezione dati contattabile al seguente indirizzo di posta elettronica: protezionedati@cittametropolitana.mi.it. I dati comunicati saranno oggetto da parte della Città metropolitana di Milano di gestione cartacea e informatica e saranno utilizzati esclusivamente ai fini del presente procedimento;
- il Direttore dell'Area Ambiente e Tutela del Territorio ha accertato, mediante acquisizione di dichiarazione agli atti, l'assenza di potenziale conflitto di interessi da parte di tutti i dipendenti dell'Area stessa, interessati a vario titolo nel procedimento, come previsto dalla l. 190/2012, dal Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione della Città metropolitana di Milano e dagli artt. 5 e 6 del Codice di Comportamento della Città metropolitana di Milano;
- sono stati effettuati gli adempimenti richiesti dalla L. 190/2012 e dal Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione della Città metropolitana di Milano; sono state osservate le direttive impartite al riguardo; sono stati osservati i doveri di astensione in conformità a quanto previsto dagli artt. 5 e 6 del "Codice di Comportamento della Città metropolitana di Milano" approvato dal Sindaco Metropolitano in data 26.10.2016, con Decreto del Sindaco n. 261/2016, atti n. 0245611/4.1/2016/7;
- contro il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90, potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla suddetta notifica.

IL DIRETTORE AD INTERIM DEL
SETTORE RIFIUTI E BONIFICHE

Dr. Emilio De Vita

(Ai sensi dell'Art.49 del T. U. Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei Servizi)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del d.lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.

Responsabile del procedimento amministrativo: Dr. Piergiorgio Valentini
Responsabile dell'istruttoria: Rocco Caravelli

Imposta di bollo assolta - ai sensi del DPR 642/72 All.A art 4.1 - con l'acquisto delle marche da bollo elencate di seguito da parte dell'istante che, dopo averle annullate, si farà carico della loro conservazione.

€16,00, id: 01190654127377

€5,00, id: 01160283842005-01170489110818-01170489110807-01170489110794-01170489110783